

LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO "PITAGORA"

VIA SANDRO PERTINI - 87036 RENDE (CS)

TEL. 0984.462682 - FAX 0984.468602

Codice Fiscale 98008880787 Codice Meccanografico C5PS18000D

e-mail: c5ps18000d@istruzione.it posta certificata: c5ps18000d@pec.istruzione.it

www.ilpitagora.gov.it

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "PITAGORA"-RENDE
Prot. 0007987 del 05/11/2018
07 (Uscita)

A tutto il personale in servizio

Direttiva dirigenziale sulla Vigilanza a.s. 2018-2019

OGGETTO: Obbligo di vigilanza sugli alunni

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

Si comunica alle SS.LL. che la vigilanza sugli studenti, e in particolare sui minori, è un obbligo di servizio a cui tutti siamo chiamati. Tale obbligo si configura come particolarmente delicato in quanto siamo chiamati a rispondere relativamente a responsabilità di tipo penale, civile ed amministrativo. Si ribadisce a tutti, in particolare, l'art. 2048 del Codice Civile che configura l'istituto della "**culpa in vigilando**" il quale recita: "...I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Le persone indicate dai commi precedenti al suddetto articolo sono esonerate dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto". Esiste un'ampia giurisprudenza in materia che converge nell'indicare la vigilanza quale elemento fondamentale per non incorrere in sanzioni, anche penali.

Oltre all'età degli alunni, ci sono altri fattori che rendono particolarmente tassativo l'obbligo di vigilanza quali ad esempio lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo all'interno della scuola, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. A tutto ciò si aggiungono gli obblighi relativi alla sicurezza.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs n. 81/08) ha introdotto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre, aule, ecc.) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Altri momenti particolarmente critici sono regolati dall'art.29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 che recita "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della colpa in vigilando; il reiterarsi di questa mancanza costituisce un'aggravante. Anche sui collaboratori scolastici ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce ai collaboratori scolastici "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa la vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti". Sugli assistenti tecnici grava il compito di un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

1. All'entrata degli alunni (ore 8,05), i collaboratori scolastici in servizio vigileranno l'atrio. Gli alunni accederanno alle aule alle ore 8,10. I docenti della prima ora dovranno trovarsi in aula alle 8,05 ad accogliere gli studenti.

2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.

3. I docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Se necessitati affideranno la classe momentaneamente al collaboratore scolastico del piano.

4. Durante gli intervalli i docenti in orario, compresi coloro che stanno facendo una supplenza, rimangono nelle pertinenze dell'aula. Tale direttiva rimane in vigore fino ad emanazione di una diversa direttiva relativa alla vigilanza durante l'intervallo.

5. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe gli studenti, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. In caso di malore dello studente si attiva la procedura prevista in questi casi.

6. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo alla dirigenza.

7. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti.

8. Un docente che inizia il servizio durante un'ora intermedia deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio qualche minuto prima del termine dell'ora. Nel caso in cui il docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

9. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine lasciando il locale pulito.

10. Nel caso in cui un docente rilevi comportamenti scorretti di alunni, della propria classe o di altre classi deve intervenire, richiamando gli alunni all'osservanza delle regole scolastiche.

11. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, annotare i fatti sul registro di classe elettronico. Per

comportamenti particolarmente gravi, avvisare i Collaboratori del dirigente o il Ds al termine dell'ora di lezione.

12. Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe e li coinvolgerà nella lezione.

13. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.

14. Durante gli spostamenti (per andare in palestra, nei laboratori ecc.) la classe deve sempre essere accompagnata dal docente, per cui i docenti di scienze motorie e i docenti che portano la classe in laboratorio devono andare in classe e accompagnare gli studenti. La stessa cosa faranno al ritorno. Non sono previste deroghe a questa disposizione che è tassativa.

15. Se entrando in aula alla prima ora o dopo una qualsiasi attività che prevede l'allontanamento da essa, dovessero essere constatati danni agli arredi, ai muri o quant'altro, va subito fatta circostanziata segnalazione al DS o ai suoi Collaboratori da parte del docente presente.

16. La sorveglianza dell'atrio, dei corridoi e degli appositi spazi in giardino è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA;

17. I collaboratori scolastici dovranno vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;


18. I collaboratori scolastici dovranno essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;

19. I collaboratori scolastici dovranno:

- comunicare immediatamente al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi, impedendo che possano disturbare le classi. Situazioni particolari vanno segnalate tempestivamente al DS o i suoi Collaboratori;
- accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente; · sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare movimenti degli alunni;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate tramite riconoscimento alla reception.

20. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle con tempestività al DSGA o a chi lo sostituisce in sua assenza.

21. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
22. Tutto il personale scolastico è chiamato al rispetto della normativa circa il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle sue pertinenze, nonché a vigilare affinché tutti rispettino tale divieto.
23. Le sanzioni per infrazioni del divieto di fumo sono delegate al docente: DARIO ROVITO.
24. I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nella palestra, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali. Devono anche vigilare che nessun estraneo all'attività della classe, compreso docenti non in orario in quel momento, permanga in laboratorio o in palestra.
25. Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.
26. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Alisie Rosa Arturi)

Alisie Rosa Arturi